



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Ordinanza n. 7 del 24 febbraio 2023

Misure riguardanti le valutazioni dell'impatto e il rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati dall'evento calamitoso del 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia nonché disposizioni di attuazione dell'OCDPC 963/2023 aventi ad oggetto “definizione dei criteri di indirizzo finalizzati alla realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza, per la tutela della pubblica e privata incolumità nonché di riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1”

VISTO il decreto legislativo n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

VISTO l'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTA l'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022 recante primi interventi urgenti di protezione civile che affida al Commissario delegato il coordinamento:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della citata OCDPC n. 948 per l'espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della citata OCDPC n. 948/2022 per l'espletamento delle attività il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2018 al fine di supportare i Sindaci dei territori interessati dagli eventi in rassegna nell'individuazione e progressiva delimitazione delle aree a rischio finalizzata alla conseguente adozione o revisione da parte degli stessi dei conseguenti provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;

VISTE le OCDPC n. 951 dell'11 dicembre 2022, n. 954 del 24 dicembre 2022 e n. 963 del febbraio 2023;

VISTO in particolare l'articolo 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.951 dell'11 dicembre 2022, con cui il Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania è nominato Soggetto attuatore del Commissario delegato, per il coordinamento della realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosità dell'area interessata dagli eventi in rassegna e alla individuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

VISTO il decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n.9;

VISTO, altresì, il comma 1, dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 963 del 9 febbraio 2023 che prevede che il Commissario delegato, tenuto conto della relazione presentata dal Soggetto attuatore di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell'11 dicembre 2022, citata in premessa, può avvalersi dei Centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.1 del 2018 e delle Università coinvolte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 951/2022, in raccordo con l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, per la definizione dei criteri di indirizzo finalizzati alla realizzazione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza, per la tutela della pubblica e privata incolumità nonché di riduzione del rischio residuo, di cui 2 all'articolo 25, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

CONSIDERATO che ai sensi dell' articolo 2 della citata OCDPC 963/2023 il Commissario delegato può altresì avvalersi dei Centri di competenza e Università anche per la definizione di strumenti e procedure, nonché per la realizzazione di attività tecniche volte alla valutazione dell'impatto e al rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati dall'evento calamitoso indicato in premessa, siti in parti del territorio comunale di Casamicciola Terme, individuate dal Commissario Delegato sulla base della relazione del Soggetto Attuatore di cui al comma 1;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi speditivi di Rilevamento Quick Triage adottate di VVF, che prevedono l'attribuzione di una colorazione che ne assegna le relative condizioni di rischio (ROSSO: con criticità gravi o non evitabili, GIALLO: con criticità lievi o evitabili, VERDE: senza apparenti criticità dall'esterno);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

VISTA la relazione “Prima definizione della pericolosità del territorio del comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022” del 23 dicembre 2022, a firma del Direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania, nominato Soggetto attuatore del Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, con cui il territorio comunale di Casamicciola è stato suddiviso, ai fini della pianificazione di protezione civile, in quattro zone ove attivare in caso di allerta meteo misure diversificate relative all’accesso ed all’uso degli edifici, anche con previsione di allontanamento temporaneo della popolazione;

VISTA la relazione “Addendum” alla Prima definizione della pericolosità del territorio del comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022” del 28 dicembre 2022, a firma del richiamato Soggetto attuatore del Commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, recante la proposta di azioni e misure di protezione civile utili per l’aggiornamento delle vigenti “Prime misure speditive di protezione civile per consentire l’allontanamento temporaneo delle aree interessate dall’evento calamitoso del 26 novembre 2022;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad una disamina di più accurato dettaglio della valutazione speditiva dell’impatto e del rilievo del danno che gli eventi idrogeologici hanno determinato sui singoli edifici anche al fine di verificare l’agibilità degli immobili;

PRESO ATTO che il Dipartimento della Protezione civile ha elaborato un documento tecnico denominato “scheda AeDEI 01/2016” con allegate note esplicative per la compilazione e procedura per la realizzazione delle attività (all.1), riportante la proposta di una “Scheda di 1° livello per il rilevamento del danno per edifici ordinari in emergenza meteo-idro-geo”, predisposto nell’ambito delle attività di un Gruppo di Lavoro inter-istituzionale costituito con Decreto del Capo Dipartimento dell’8 gennaio 2014, prorogato con Decreto del 31 gennaio 2015, con rappresentanti esperti del DPC, del CNR-IRPI e di alcuni Centri competenza (DST-UNIFI, ReLUIS, EUCENTRE), nonché della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Commissione Speciale Protezione Civile, il cui iter di formalizzazione è attualmente in corso, in interlocuzione con le Regioni e le Province autonome;

RITENUTO necessario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 dell’OCDPC n. 963 del 9 febbraio 2023, in collaborazione con gli esperti del Dipartimento di protezione civile, adeguare il suddetto documento tecnico alla specificità del particolare contesto di riferimento dell’evento ischitano del 26 novembre 2022, attraverso la definizione di una specifica procedura e schedatura denominata “scheda AeDEI Ischia 2023” da realizzare sugli edifici colpiti dall’evento;

PRESO ATTO degli esiti degli incontri a cui hanno partecipato i rappresentanti di alcuni Centri di Competenza e delle Università coinvolte, in ultimo in data 22 febbraio 2023, nel corso dei quali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

sono state definite, d'intesa con il Vice Commissario ing. Gianluca Loffredo, gli ambiti delle attività scientifiche da affidare alle stesse;

VISTA la nota commissariale prot. n. 525/CD/ISCHIA del 13/02/2023 con la quale è stato chiesto al Dipartimento della Protezione civile l'attivazione del supporto delle Regioni e delle Province Autonome per le attività di rilievo del danno post eventi del 26 novembre 2022, come previsto al comma 3 dell'OCDPC 963 del 9 febbraio 2023;

VISTA la nota prot. n. UIV-ASE-9811 del 22/02/2023 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che la Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha accolto positivamente la richiesta di attivazione di tecnici regionali formati "AeDES" per il supporto alle suddette attività;

DISPONE

Art. 1

(Valore delle premesse e Adozione scheda AeDEI Ischia 2023)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Per la valutazione dell'impatto e il rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati dall'evento calamitoso del 26 novembre 2022 siti in parti del territorio comunale di Casamicciola è adottata l'allegata scheda denominata "Scheda AeDEI Ischia 2023", con le relative note esplicative per la compilazione e il documento denominato "Procedure AeDEI Ischia 2023";
3. Per le attività di cui alla presente ordinanza è istituito un gruppo di coordinamento formato dal Vice Commissario delegato e dal dirigente competente della struttura commissariale, da un rappresentante per ciascuno dei Centri di Competenza e delle Università coinvolti nelle attività in rassegna e un rappresentante del Comune di Casamicciola Terme.

Art. 2

(Delimitazione dell'area del rilievo)

1. La ricognizione verrà effettuata su tutti gli edifici esistenti nelle zone del Comune di Casamicciola Terme, identificati dalle lettere A, B e D della relazione del Soggetto Attuatore di cui al comma 1 dell'OCDPC n. 951, "Prima definizione della pericolosità del territorio del comune di Casamicciola Terme (NA) interessato dagli eventi di frana e alluvione del 26 novembre 2022" del 23 dicembre 2022, e "Addendum" del 28 dicembre 2022. Per eventuali fabbricati ubicati al di fuori delle zone A, B e D del Comune di Casamicciola Terme nonché per i quelli ubicati negli altri comuni dell'isola interessati dagli eventi catastrofici del 26 novembre 2022, la scheda AeDEI sarà redatta solo a richiesta dei cittadini interessati entro il termine del 20 marzo 2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

2. L'individuazione degli edifici da rilevare avviene da parte della Struttura Commissariale con il supporto dei tecnici comunali, a seguito della quale sarà messa a disposizione dei tecnici rilevatori adeguata cartografia utilizzabile per le attività di cui trattasi.
3. La Struttura Commissariale, con il supporto del Comune di Casamicciola Terme, definisce un cronoprogramma delle attività di rilievo del danno. Il Comune di Casamicciola Terme è tenuto ad informare i cittadini aventi titolo delle date e degli orari programmati dei sopralluoghi, promuovendo a tal fine ogni iniziativa di informazione e pubblicità e favorendo forme di partecipazione anche a mezzo di Comitati e Associazioni di cittadini.
4. Le attività avranno inizio il 27 febbraio 2023 e si concluderanno entro il 31 marzo 2023.

Art. 3

(Composizione delle squadre di rilievo del danno)

1. L'effettuazione dei sopralluoghi avviene attraverso l'utilizzo di squadre composte da tecnici "AeDES" del Nucleo Tecnico Nazionale formati ai sensi del DPCM 8 luglio 2014 (recante l'Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione), nonché da esperti geologi o geotecnici e, ove disponibili, da tecnici esperti delle Regione e Province autonome attivati per il tramite del Dipartimento della protezione civile, da esperti individuati nell'ambito dei Centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.1 del 2018 e delle Università coinvolte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della OCDPC n. 951/2022. Gli esperti geologi o geotecnici possono essere individuati anche ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. La composizione delle squadre di tecnici per i sopralluoghi è effettuata dal Dirigente competente della struttura commissariale con il supporto del Dipartimento nazionale della protezione civile.
3. Ai fini di garantire completezza ed omogeneità delle attività tecniche di cui trattasi, ai tecnici incaricati è erogata specifica formazione per l'effettuazione dei sopralluoghi e la compilazione della scheda di rilevamento da parte di esperti del Dipartimento della protezione civile, della Struttura Commissariale, della Regione Campania e delle altre Regioni e Province autonome, nonché dei Centri di competenza e delle Università coinvolte.
4. Ai tecnici rilevatori sarà fornita dalla Struttura Commissariale la possibilità di utilizzare una piattaforma informatica per la compilazione della scheda di rilevamento, fornendo agli stessi adeguata formazione preventiva per il relativo utilizzo. Tale piattaforma raccoglierà gli esiti delle schede con la relativa cartografia.
5. Per l'attivazione dei tecnici ed il rimborso degli stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del DPCM 8 luglio 2014. Con apposito provvedimento, il dirigente competente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

definisce le modalità di rimborso degli oneri a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 6.

Articolo 4 (Attività dei centri di competenza e Università)

1. Il Commissario delegato, per la definizione di strumenti e procedure, nonché per la realizzazione di attività tecniche volte alla valutazione dell'impatto e al rilievo del danno agli edifici privati e pubblici determinati dall'evento calamitoso, si avvale della collaborazione scientifica dei seguenti Centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.1 del 2018 ed Università:

- Università del Sannio - Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
- Università di Napoli Federico II: DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, DIST - Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, DISTAR - Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e delle Risorse;
- Università della Calabria: Centro di competenza CAMILab e Dipartimento DIMES;
- RELUIS – Rete di laboratori universitari ingegneria Sismica, Università di Napoli Federico II.

Resta ferma la facoltà del Commissario di avvalersi, sentito il Dipartimento della protezione civile, di ulteriori centri di Competenza per le attività di cui al presente articolo nonché di autorizzare i suindicati Centri di Competenza e Università ad avvalersi di altre Strutture scientifiche e tecniche pubbliche.

2. In particolare per le attività di cui al comma 1 i Centri di Competenza e Università forniscono supporto scientifico per le seguenti attività:

- a) approfondimenti geologico-strutturali e definizione delle potenziali zone sorgente dei crolli delle valanghe e colate di detrito, ivi incluse modellazioni dinamiche per la definizione delle aree di invasione e dei “runout” dei fenomeni di crollo e delle valanghe detritiche;
- b) rilievo e monitoraggio strumentale terrestre e da remoto per la ricostruzione di modelli digitali 3D del terreno, della vegetazione, degli edifici e delle infrastrutture;
- c) definizione delle principali concause di distacco e di innesco dei crolli, delle valanghe e delle colate detritiche ai fini delle valutazioni di stabilità;
- d) ricostruzione geomorfologica del reticolo idrografico originario nelle zone medio alte dei versanti;
- e) valutazione dei volumi erodibili, trasportabili e depositabili dalle frane e dai fenomeni alluvionali lungo le cave e i versanti potenzialmente instabili ai fini della progettazione di opere di mitigazione;
- f) ricostruzione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio urbano, modellazione della propagazione dei deflussi nella zona valliva più densamente urbanizzata;
- g) individuazione dei punti critici (quali instabilità locali, officiosità inadeguata, sconnessioni del sistema di drenaggio, ecc.), indotti o evidenziati dagli eventi del novembre 2022, che hanno prodotto un incremento significativo del livello di rischio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

- h) valutazione dell'instabilità per fenomeni di scorrimento e liquefazione in condizioni sismiche nelle 'zone di attenzione' individuate dagli studi di Microzonazione Sismica seguiti all'evento dell'agosto 2017;
 - i) definizione di criteri e metodi per il ripristino di operatività nell'area portuale invasa dai sedimenti trasportati a mare dall'evento;
 - j) compilazione schede AEDEI e valutazioni strutturali e sismiche di edifici ed infrastrutture;
 - k) valutazione degli interventi e dei piani di gestione delle specie arboree presenti sul territorio ai fini della mitigazione dei rischi;
 - l) ogni altra attività strettamente connessa al perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza.
3. I Centri di Competenza e Università di cui al comma 1 forniscono altresì il supporto tecnico scientifico per la revisione della zonizzazione di cui all'ordinanza del Commissario delegato n. 4 del 30 dicembre 2022 nonché per la definizione dei criteri di indirizzo finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del citato legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, e, in particolare:
- a) individuazione degli interventi urgenti necessari per la riduzione del rischio in relazione ai diversi meccanismi e contesti riscontrabili;
 - b) collaborazione alla predisposizione del piano degli interventi;
4. I Centri di Competenza supportano inoltre il Comune di Casamicciola Terme collaborando alla redazione del piano comunale di protezione civile anche individuando possibili strategie di utilizzo del monitoraggio strumentale per la calibrazione di sistemi di allertamento nonché i compiti del presidio territoriale in tempo ordinario e in fase di allertamento e del relativo iter formativo secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 - Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile;
5. I rapporti tra la struttura Commissariale e i Centri di competenza e le Università, nonché la specifica delle reciproche attività di interesse comune da svolgersi, sono definiti mediante stipula di apposite convenzioni nelle quali sono altresì previsti gli oneri a carico della struttura Commissariale a valere sulle risorse di cui all'articolo 6.
6. I centri di Competenza e Università concludono le attività di cui al comma 3, rimettendone gli esiti al Commissario, entro 45 giorni dall'adozione della presente ordinanza. Le altre attività di cui al presente articolo sono concluse secondo le modalità e i termini indicati nelle singole convenzioni stipulate con la struttura commissariale.

Art. 5

Piano degli interventi

1. Gli esiti dell'attività dei centri di competenza e delle Università relativamente alle attività di individuazione degli interventi di somma urgenza e di riduzione del rischio, concorrono alla definizione del piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato e messo a disposizione per le finalità di cui all'articolo 5-ter del decreto legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Articolo 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente ordinanza sono riconosciuti ai tecnici, ai Centri di Competenza e alle Università i rimborsi dei costi sostenuti per documentate spese connesse alle attività di supporto ivi previste.
2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 dell'OCDPC n. 963/2023, nel limite massimo complessivo di euro 400.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall'impiego di personale dei citati Centri di competenza e Università e dei tecnici regionali, per le attività di cui attività tecniche volte alla valutazione dell'impatto e al rilievo del danno di cui si provvede nel limite massimo di euro 75.000, previsto dal medesimo comma 4, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale in rassegna.

Articolo 7 (Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, e ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana, ai Centri di Competenza e alle Università e agli altri soggetti destinatari delle disposizioni in essa contenute.
2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito *web* istituzionale www.sismaischia.it e sull'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il Commissario delegato
On.le Avv. Giovanni Legnini